



**ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Numero 10 del 05-08-2020**

Oggetto	Sentenza Corte di Appello di L'Aquila n.677 del 12/04/2018 emessa in sede di contenzioso civile, per il risarcimento del danno, promossa dai Sigg.ri Heinle-Frey Reinhard Christian e Frey Ulrike Luise Therese contro il Comune di Castelli. Proposta di approvazione atto transattivo. Provvedimenti.
---------	---

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di agosto alle ore 18:00 in Castelli presso la sede del Centro Ceramico Castellano, Villaggio artigiano, IL CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Signori:

Seca Rinaldo	P	IACHETTI SERGIO	P
PISTOCCHI GIORGIO	P	MELCHIORRE MARCELLO	A
PETRILLI ANDREA FRANCO	P	DE VINCENTIIS DANTE	A
FAIANI ALESSANDRO	P	MELCHIORRE BENITO	A
AMICONE GIULIANO	P	CARLINI TITO	P
DI SIMONE RAFFAELLO	P		
Assegnati n. 11		Presenti n. 8	
In carica n. 11		Assenti n. 3	

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario dott. Berardinelli Andrea.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Seca Rinaldo, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

PARERI DI REGOLARITA'

(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 29-07-2020

Il Responsabile del servizio interessato
DI CLAUDIO GIOVANNI

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 28-07-2020

Il Responsabile del servizio interessato
Di Bonaventura Daniele

--

Il Sindaco cede parola al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per riassumere la questione. Il Consigliere Carlini afferma che la casa è in stato franoso da sempre e la causa non è quella riportata in sentenza. Il Responsabile UTC fa notare che vi è una perizia del CTU che quantifica il danno a carico del Comune, in solido con altri due soggetti. Il Sindaco replica affermando che il Consiglio prende solo atto di aver perso la causa in due gradi di giudizio e o rifà l'opera o trova un accordo con la controparte.

PREMESSO CHE:

- con sentenza R.G. 353/2012 emessa nella causa civile n. 1331/05, avente ad oggetto "Risarcimento danni", promossa dai Sigg.ri HEINLE-FREY REINHARD CHRISTIAN e FREY ULRIKE LUISE THERESE il Tribunale di Teramo condannava il Comune di Castelli e la ditta Di Sabatino Giuseppe e c. snc allo smantellamento integrale della trincea drenante ed al reinterro dello scavo con terreni argillosi (secondo le indicazioni del CTU: adeguatamente compattati ovvero con malta cementizia; condannava altresì in solido i convenuti al rimborso spese di lite liquidate in complessivi Euro 4.100,00;
- i Sigg.ri HEINLE-FREY REINHARD CHRISTIAN e FREY ULRIKE LUISE THERESE, rappresentati dall'Avv. Angelo Raffaele Pelillo, proponevano impugnativa dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila;
- che con sentenza n.677/2018, pubblicata in data 12.04.2018, la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente condannava il Comune, in solido con l'impresa Di Sabatino Giuseppe & C. srl e del Geom. Pelle Fedele, allo smantellamento integrale della trincea drenante ed al reinterro dello scavo con terreni argillosi adeguatamente compattati con malta cementizia nonché a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi[...], al pagamento, in solido con i convenuti di cui sopra, dei 2/3 delle spese di giudizio nei confronti degli appellanti così liquidate: Euro 10.500,00 per il primo grado, detraendo gli importi corrisposti, ed Euro 8.700,00 per il secondo grado di giudizio;

CONSIDERATO che le parti:

- successivamente alla ricordata sentenza, sono pervenute alla decisione di definire bonariamente la questione, attraverso un accordo economico, previa rinuncia dell'Ente ad impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, riconoscendo un equivalente monetario alla controparte, rappresentata dai sigg.ri HEINLE-FREY REINHARD CHRISTIAN e FREY ULRIKE LUISE THERESE, che, di contro, rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in merito al risarcimento in forma specifica, statuito nella medesima sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 677/2018, nonché al pagamento delle relative spese legali comprese quelle che eventuali coobbligati potrebbero porre a carico del Comune, nonché ed ogni eventuale ulteriore azione nei confronti dello stesso, tenendo indenne l'Ente da ogni eventuale pregiudizio derivante da azioni nei confronti degli altri condebitori in solido;
- in via transattiva, e quindi senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le pretese dell'altra, hanno inteso rinunciare l'una nei confronti dell'altra alle contestazioni e pretese da ciascuna formulate, come indicato in premessa, nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se a oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa ai rapporti tra loro intercorsi e, ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile;

RAVVISATA l'opportunità di addivenire alla descritta composizione bonaria, in cui è previsto un versamento a favore degli attori sopra ricordati di **euro 25.000,00**, in virtù delle seguenti considerazioni:

- a) La disposizione contenuta nella ricordata sentenza della Corte di Appello di L'Aquila con cui il Comune di Castelli, in solido con l'impresa Di Sabatino Giuseppe & C. srl e del Geom. Pelle Fedele, è stata condannato a provvedere allo smantellamento integrale della trincea drenante ed al reinterro dello scavo con terreni argillosi adeguatamente compattati con malta cementizia nonché a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi[...] comporta una spesa stimata (in atti dalla CTU da aggiornarsi all'attualità) in oltre 120.000 euro, di cui, seppur in considerazione dell'obbligazione in solido, avrebbe comportato un esborso economico ben superiore all'importo transattivamente fissato a favore della parte attrice;
- b) Ai costi di cui al punto che precede andrebbero, inoltre, sommate le spese legali che, in quota parte, sono state poste a carico dell'Ente medesimo;

- c) L'accordo transattivo libera il Comune di Castelli, nei confronti della controparte, dall'obbligazione solidale stabilita in sentenza, statuendo che qualsiasi azione da essa esperita nei confronti degli altri condebitori in solido non potrà coinvolgere il Comune di Castelli.

ATTESO che l'accordo raggiunto prevede il versamento, a favore delle ditte HEINLE-FREY REINHARD CHRISTIAN e FREY ULRIKE LUISE THERESE, della somma di €. 25.000,00 (venticinquemila/00) onnicomprensive, a totale tacitazione di ogni pretesa nei confronti dell'Ente, sia in merito al risarcimento in forma specifica stabilito nella sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n.677/2018 e sia che per ciò che concerne il pagamento delle spese legali comprese quelle che eventuali coobbligati potrebbero porre a carico del Comune, nonché ogni eventuale ulteriore onere connesso, con le seguenti modalità e scadenze:

- euro 10.000,00 (diecimila/00) entro il 31.12.2020;
- euro 10.000,00 (diecimila/00) entro il 31.12.2021;
- euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro il 31.12.2022.

RICHIAMATA la nota pervenuta, via p.e.c. in data 28/07/2020 dal legale dell'Ente Avv. Luigi Di Liberatore ;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, reso con nota acquisita al prot. n.3092 del 01/08/2020.

RITENUTO necessario sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del Consiglio Comunale, in quanto le somme andranno pagate in tre annualità di Bilancio come specificato al punto che precede;

DATO ATTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 i seguenti:

- parere favorevole da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;
- parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON la seguente votazione espressa dai n. 8 consiglieri presenti:

Favorevoli 7

Contrari 1 (Carlini Tito)

il Consiglio Comunale,

DELIBERA

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, del quale costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990.

1. TRANSARE la controversia di cui alla parte narrativa, come racchiusa nella sentenza n.677/2018 della Corte d'Appello di L'Aquila attraverso il versamento, a favore delle ditte HEINLE-FREY REINHARD CHRISTIAN e FREY ULRIKE LUISE THERESE, della somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) onnicomprensive, a totale tacitazione di ogni pretesa nei confronti dell'Ente, sia in merito al risarcimento in forma specifica stabilito nella sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n.677/2018 e sia che per ciò che concerne il pagamento delle spese legali comprese quelle che eventuali coobbligati potrebbero porre a carico del Comune, nonché ogni eventuale ulteriore onere connesso, con le seguenti modalità e scadenze:
 - Euro 10.000,00 (diecimila/00) entro il 31.12.2020;
 - Euro 10.000,00 (diecimila/00) entro il 31.12.2021;
 - Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro il 31.12.2022.
2. APPROVARE, allo scopo, lo schema di accordo transattivo allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere il citato atto di transazione con le ditte sopraricordate.
4. DARE ATTO che la spesa pari ad € 25.000,00 per la presente causale trova copertura finanziaria al capitolo n.270 del redigendo bilancio di previsione, annualità 2020, dell'Ente e per il restante importo di € 15.000,00 nel corrispondente capitolo delle successive annualità.
5. TRASMETTERE copia del presente atto allo studio legale dell'Avv. Luigi Di Liberatore.
6. DARE mandato al responsabile del servizio finanziario per tutti gli adempimenti consequenziali

derivanti dal presente provvedimento.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione espressa dai n.8 consiglieri presenti:

Con voti

Favorevoli 7

Contrari 1 (Carlini Tito)

il Consiglio Comunale,

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
Dott. Berardinelli Andrea

IL SINDACO
Dott. Seca Rinaldo

Prot. n. _____

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
 - E' stata trasmessa ai capigruppo consiliari in elenco (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000);
 - E' stata trasmessa al competente organo di controllo:
 - In quanto trattasi di materia prevista dall'art. 126-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000;
 - Per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000);
 - A richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000);

Castelli, li _____

Il Responsabile del Servizio
Seca Rinaldo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' immediatamente eseguibile perché dichiara urgente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000;
 - E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art.134, c.3, T.U., n. 267/2000)
 - E' stata esaminata senza rilievi dal Co. Re. Co., sezione di Teramo nella seduta del _____ al prot. n. _____

Castelli, li _____

Il Responsabile del Servizio
Seca Rinaldo
